Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

il Sindaco
F.to Giampiero Bressanelli

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Luigi Fadda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio online sul sito www.comune.sellero.bs.it ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 15/05/2019 al 30/05/2019.

Sellero, 15/05/2019

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Luigi Fadda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

x è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, *(decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione).*

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Luigi Fadda

Copia per albo.

Sellero, 15/05/2019

Il Segretario Comunale
Avv. Luigi Fadda

Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 – 25050 Sellero (Bs)

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 3

DEL 19/04/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – seduta ordinaria

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di Aprile, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consigliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Eseguito l'appello risultano:

1	BRESSANELLI GIAMPIERO	Presente
2	GELMINI MIRKO	Presente
3	MORGANI DIEGO	Assente
4	BRESSANELLI GIOVANNI LUIGI	Presente
5	ODELLI AGOSTINA ANGELA	Presente
6	GAZZOLI ANGELO CELESTE	Presente
7	MAFFEIS GIOVANNI	Presente
8	COMINELLI MAURO	Presente
9	DAMIOLINI SEVERINO	Assente
10	ZATTI LUCA	Assente
11	PASINETTI EMILIANO	Assente

Partecipa Il Segretario Comunale Avv. Luigi Fadda, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Partecipano gli Assessori Esterni CERESETTI MARIA ANGELA.
Riscontrata la validità della seduta al numero degli intervenuti, il Sindaco Giampiero Bressanelli, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 3 DEL 19/04/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il Sindaco, il quale preliminarmente fa presente che le aliquote sono rimaste invariate, con riferimento all'esercizio precedente.

Relaziona sul tema il consigliere Bressanelli Giovanni Luigi, il quale, dopo aver confermato che la sostanza del tributo è rimasta invariata, specifica che sarebbe stato possibile procedere con un aumento dell'aliquota, ma che si è ritenuto di non procedere in tal modo.

Successivamente, constatato che sul punto in esame non vi sono richieste di intervento dei consiglieri presenti, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevede che:

"All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

c) al comma 4:
1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del

primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e' assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine";

d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";

e) il comma 6 e' abrogato".

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011;

VISTO il D.L. 138 del 13.8.2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011;

RAVVISATA la necessità nonché l'opportunità di provvedere alla approvazione del regolamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, con riferimento all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) relativo all'anno 2019, composto da 7 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione va pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

4. DI DARE MANDATO al Responsabile di Servizio per gli adempimenti conseguenti.

Quindi,

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.